

Letto, e a conferma sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CHESTA Elio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PELLEGRINO Aurelio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALACCO D.ssa Susanna

COMUNE DI BERNEZZO
PROVINCIA DI CUNEO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg. Consecutivi dal 30/09/2005 al 15/10/2005 ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L (D.Lgs. 267/2000) .

N. 022/2005

Bernezzo, 29 settembre 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALACCO Dr.ssa Susanna

**OGGETTO: "MODIFICA DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
ATTUALMENTE VIGENTE".**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

L'anno duemilacinque addì ventisei del mese di settembre alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale;

Bernezzo, 29 settembre 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALACCO Dr.ssa Susanna

All'appello risultano	Carica rivestita	Presente	Assente
CHESTA Elio	Sindaco	X	
PELLEGRINO Aurelio	Consigliere	X	
ELIOTROPIO Osvaldo		X	
BORSOTTO Fabio	"		X
DISTORT Angelo	"		X
TOSELLO Emiliano	"	X	
VIETTO Cav.Giovanni	"	X	
SERRA Ivo	"	X	
GOLETTI Livio	"	X	
CHESTA Elda	"	X	
VIGNA Alessandro	"	X	
ROMANO Giovanni	"	X	
MUSSO Giovanni	"	X	
ARMANDO Gianmarco	"		X
FACCHIN Flavia	"	X	
VADO Raffaello	"	X	
SPILLER Paolo	"		X

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 30/09/2005

a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità
[] per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

b) [X] immediatamente eseguibile

Bernezzo, lì 29 settembre 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALACCO Dr.ssa Susanna

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra VALACCO D.ssa Susanna, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. CHESTA Elio, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono presenti i consiglieri Borsotto, Distort e Armando e pertanto il Consiglio prosegue con 16 Consiglieri presenti.

OGGETTO: “MODIFICA DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ATTUALMENTE VIGENTE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Segretario Comunale

PREMESSO CHE

- con proprio provvedimento n. 25 in data 28/06/95 vennero approvate delle modifiche nella composizione della Commissione Igienico Edilizia prendendo tra i membri di diritto il Sindaco o un suo delegato
- che a seguito di una recente sentenza del T.A.R. Piemonte (Reg. sent.657/05) è stato annullato un permesso di costruire in quanto la C.E. comunale era presieduta dal Sindaco locale in violazione del principio di separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrativo-gestionali;
- che la sentenza predetta, al di là del caso puntuale esaminato, afferma in via generale l’obbligo di adeguare anche la composizione della Commissione Edilizia al principio di separazione tra organi di gestione, escludendo i primi dalla partecipazione alla C.E.;
- visto
- il parere del 13/06/2003 espresso negli termini della Commissione speciale del Consiglio di Stato;
- la nota 19/05/2005 della Prefettura di Cuneo;
- considerato
- che il principio di separazione predetto sarebbe violato anche nel caso in cui presiedesse un Assessore a ciò delegato ed ancora in caso di partecipazione alla C.E.DEL Sindaco, di assessori o di Consiglieri Comunali;
- che si rende necessario modificare il vigente R.E. là dove si ravvisa contrasto con il principio richiamato;
- che in particolare il R.E. vigente contempla nell’art. 3 la presenza del Sindaco o suo assessore delegato in qualità di Presidente;
- che la modifica al R.E. vigente deve essere disposta da questo Consiglio Comunale con le procedure seguite per l’approvazione del R.E. vigente;

visto

- la L.R. 19/99;
- la D.C.R. n. 29/07/1999 nr. 548/9691;
- il testo delle modifiche al regolamento edilizio vigente predisposto;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, PROCLAMATA DAL PRESIDENTE CON IL SEGUENTE RISULTATO:

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

Voti favorevoli n. 16 – voti contrari: ZERO

Astenuti: n. ZERO

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, alla luce della sentenza precitata e dell’orientamento giurisprudenziale più recente, le modifiche dell’art. 3 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

- 2) l’art. 3 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente: la commissione edilizia è composta da 7 membri elettivi scelti dall’organo Comunale competente per legge e svolge le sue funzioni di organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La commissione edilizia del Comune di Bernezzo è composta da 7 membri scelti tra i cittadini di maggior età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; Il Presidente della Commissione sarà scelto preferibilmente tenendo conto dell’anzianità di servizio nell’ambito della propria materia. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale;
- 3) la Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale ed entro tale periodo deve essere ricostituita;
- 4) i componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti;
- 5) i componenti la Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 6) la decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione;
- 7) i componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono sostituiti immediatamente dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni inviata dal Presidente dell’Organo competente;
- 8) i membri elettivi non possono essere eletti per più di due volte consecutivamente;
- 9) il Tecnico Comunale partecipa ai lavori della Commissione con funzioni di Segretario della stessa e relatore senza diritto di voto;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
- 11) di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge demandando all’Organo competente per legge la norma con provvedimento formale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

- A votazione palese per appello nominale, con voti favorevoli unanimi,

DICHIARA

La deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.